

NOTA DI INDIRIZZI ANCI
DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Art. 7-bis (Sanzioni amministrative) del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Come noto, l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) ha comportato l'abrogazione delle residue disposizioni del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. da 106 a 110, ovvero quelle che disciplinavano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, che erano state mantenute in vigore anche dall'art. 64 della L. 142/90, pure quest'ultima contestualmente abrogata.

Da subito, a tutti è apparso evidente che detta abrogazione, senza palesare una diversa legittimazione in capo all'ente locale, non poteva che comportare un vuoto normativo che privava province e comuni del potere sanzionatorio in materie fondamentali quali i regolamenti e le ordinanze.

Per far fronte all'incertezza, mentre questa Associazione si attivava nelle opportune sedi istituzionali, anche proponendo uno specifico emendamento al D. L.vo n. 267/2000, la Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, con nota interpretativa n° 263/1-bis/11/I.142 del 7 marzo 2001, forniva una soluzione al problema indicando la strada della disciplina delle sanzioni amministrative per via regolamentare, ritenendo pacifico che la capacità sanzionatoria degli enti locali trovava la sua fonte direttamente nella Costituzione, artt. 5 e 28.

Quando già molti comuni avevano seguito dette indicazioni, il Consiglio di Stato, a seguito di un quesito richiesto proprio dallo stesso Ministero dell'Interno, nell'adunanza della sez. I^a del 17 ottobre 2001, n. 885/2001, smentiva definitivamente la risoluzione ministeriale in parola, e dichiarava sostanzialmente l'illegittimità delle norme regolamentari che disciplinano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione dei regolamenti degli enti locali, motivando in particolare che l'abrogazione dell'art. 106 del R.D. 383/34 operata dal Testo Unico in parola ha creato un vero e proprio vuoto normativo, ovviabile esclusivamente attraverso una fonte di legge primaria.

Conseguentemente, l'A.N.C.I. si attivava nuovamente presso i propri referenti istituzionali, sia sollecitandone l'interesse, sia proponendo un nuovo emendamento al Testo Unico, mediante l'introduzione dell'art. 7 bis, dal titolo: "Sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali": un testo che considerava, appunto, sia i regolamenti che le ordinanze, ma anche la possibilità di modulare la sanzione amministrativa sulla base della presunta gravità, come avveniva anche in passato, vigente il T.U. del 1934, ed ancora l'applicazione delle sanzioni accessorie sospensive od interdittive derivanti dai provvedimenti dell'Amministrazione locale.

Con queste premesse, il Parlamento, uniformandosi al parere del Consiglio di Stato, ha approvato la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, (Suppl. ord. n° 5/L alla G.U. del 20 gennaio 2003, n° 15), in vigore dal 4 febbraio 2003, che attraverso l'art. 16 (CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI) inserisce il nuovo art. 7 bis, con la seguente formulazione:

"art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) –

- 1. Salvo diversa disposizione di legge , per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.*
- 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 "*

Da una semplice lettura della norma è evidente che:

- di fatto, letteralmente, la sanzione amministrativa è d'immediata applicazione ai soli regolamenti comunali: sono escluse le ordinanze sindacali;
- mancano i riferimenti normativi che riguardano la possibilità, per l'Ente locale, di graduare la sanzione da applicare, che normalmente in passato era direttamente proporzionale alla gravità teorica della violazione: vigente l'abrogato art. 107 del T.U. del 1934, espressamente richiamato dall'art. 16 co. 2 della L. 689/81, era possibile derogare alla regola generale indicata nel comma 1 dello stesso art. 16; ora detta normativa non c'è più, e quindi è pienamente applicabile la sola possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta con una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo previsto nel minimo;
- ad ogni tipo di violazione alle norme regolamentari è applicabile la sanzione amministrativa da euro 25.00 a euro 500.00, con facoltà di pagamento in misura ridotta più favorevole di euro 50.00, pari al doppio del minimo entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, come previsto dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689;
- non potranno essere applicate sanzioni accessorie diverse da quelle previste dagli articoli 13 e 20 della Legge n° 689/81 (sequestro facoltativo o obbligatorio e confisca);
- stante il principio di legalità statuito dall'art. 1 della L.689/81, tutta l'attività di verbalizzazione delle violazioni compresa tra il 13 ottobre 2000, data dell'entrata in vigore del D. L.vo n° 267/2000, ed il giorno precedente all'entrata in vigore del nuovo art. 7/bis, 3 febbraio 2003, sarà da considerarsi improcedibile, e quindi verosimilmente comporterà un rilevante danno economico per i Comuni;
- non è stata esplicitata la competenza del Dirigente in materia di provvedimenti amministrativi per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previsti dalla Legge n° 689/81.

Nell'attesa che sui nuovi temi in discussione intervenga opportunamente la giurisprudenza, e si consolidi pienamente l'attuazione dell'autonomia normativa dei Comuni, in ordine ai problemi prospettati questa Associazione ritiene opportuno fornire, per argomento, i seguenti pareri:

- 1) ORDINANZE SINDACALI: sarà necessaria l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di un "Regolamento per le Ordinanze sindacali" che stabilisca che la sanzione prevista dal nuovo art. 7 bis D.L.vo 267/2000, da euro 25,00 a euro 500, si applica anche alle violazioni delle ordinanze stesse;
- 2) VERBALIZZAZIONE PREGRESSA: se il verbale è già divenuto definitivo la sanzione dovrà essere pagata dall'interessato; diversamente, nel caso contrario, dovrà essere emesso un provvedimento di archiviazione degli atti;
- 3) COMPETENZA DEL DIRIGENTE: il Dirigente, a norma dell'art.107 del D.L.vo 267/2000, è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex L. 689/81;
- 4) REGOLAMENTO SULLE SANZIONI: non potrà graduare l'importo che l'interessato avrà la facoltà di pagare in misura ridotta (sempre euro 50.00 entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale), ma potrà fornire indicazioni vincolanti (e quindi, anche, graduate nell'importo) al Dirigente per la somma da individuare in sede di ordinanza-ingiunzione.

01/03/03